NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Art. 15

Norma transitoria

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovra' provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione e' convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' presieduta dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5. Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto. Nella sua prima applicazione, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 5 avra' validita' dall'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1981, non più in vigore dal 3 novembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Estremi	Legge 14 novembre 1981, n. 648
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-ente-nazionale-italiano-per-il-turismo/art-15-norma-transitoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it